

Svolgimento contestuale del tirocinio presso l'ufficio giudiziario e del tirocinio forense - Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 maggio 2025

Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità dello svolgimento, da parte di un praticante Avvocato, del Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, con il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso lo Studio di un Avvocato, che eserciti nel medesimo circondario ove ha sede il Tribunale presso il quale si svolge il Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.

La possibilità di svolgimento contestuale del tirocinio presso l'ufficio giudiziario e del tirocinio forense è espressamente ammessa dall'articolo 73, comma 10 del D.L. n. 69/2013 che ha cura di precisare, al secondo periodo, che "Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore."

Da tale previsione si desume, implicitamente, che il tirocinante presso l'ufficio giudiziario possa senz'altro svolgere la pratica forense presso un avvocato che eserciti nel circondario dello stesso ufficio giudiziario.

Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 maggio 2025